

## **GIRO DI VITE DEL MINISTRO SULL'USO DEI TELEFONINI A SCUOLA**

Si sa (o si dovrebbe, ormai, sapere) che il “telefonino” è uno strumento il quale, oltre a consentire di avere il mondo intero a portata di mano (o meglio, di orecchio e di occhio), è strumento di sicuro danno alla salute specialmente dei bambini. Lo ha spiegato molto bene e in più occasioni il dott. Vincenzo Giglio; lo ha dimostrato a chiarissime lettere il prof. William Stewart in esito ad una specifica ricerca promossa dal Governo inglese; lo sancisce il decreto legislativo n. 151 del 2005, attuativo di una Direttiva comunitaria; lo raccomanda il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che avverte: “nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm. dall’antenna durante il funzionamento” dell’apparecchio. Il telefonino, infatti, può produrre danni biologici specialmente ai bambini, il cui sistema immunitario è troppo debole per sopportare le onde radio.

Oltre che tutto questo (e non è poco!) il telefonino può diventare strumento di gravissime sanzioni per il minore e, nei casi previsti, per i suoi genitori, per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici.

Si sa che l’aberrante e preoccupante fenomeno del bullismo minorile a mezzo telefonino ha assunto ormai una dimensione tale da non essere sottovalutato. E’ di ieri la notizia di una ragazzina che offre le sue foto sexy in cambio di ricariche da 25 euro (cfr. a pag. 5 l’Adige del 30 novembre). Evidentemente, a poco o a nulla sono servite le direttive diramate dal Ministro della Pubblica Istruzione nel 2006 e nel 2007 (quella del marzo 2007 prevedeva, peraltro, anche sanzioni disciplinari e la corresponsabilità dei genitori). Fu così che “tanto tuonò che piovve”! E’ di venerdì 30 novembre 2007, la direttiva n. 104 con la quale il Ministro, dopo sedici “considerato”, dieci “visto” e un “sentito” ha ricordato che l’uso indebito del telefonino a scuola può dar luogo: 1.- a gravissimi reati, quali, ad esempio, quelli di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis del codice penale, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni); di produzione o utilizzo di materiale pornografico minorile (art. 600 ter del codice penale, punito, nei casi più gravi, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228); della pubblicazione di oscenità (art. 528 del codice penale, punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro); 2.- al pagamento di una salatissima sanzione amministrativa per inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato (la sanzione va da un minimo di 3.000 a un massimo di 18.000 euro, ovvero, nei casi più gravi, da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro) (art. 161 del Codice della privacy); 3.- al risarcimento dei danni cagionati alla vittima.

Il Ministero avverte “che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati”: A.- ad “informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare..., quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere dati”;- B.- ad acquisire il consenso scritto dell’interessato (non basta il consenso verbale). In ogni caso è vietato divulgare i dati sulla salute.

In concorso con lo studente, autore materiale dell’ illecito, possono essere chiamati anche insegnanti, dirigenti scolastici e genitori se non hanno doverosamente ottemperato ai doveri di educazione e di vigilanza loro incombenti a termini delle vigenti disposizioni di legge. E’ del 12 luglio 2007, la sentenza n. 27252, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che possa essere accusato di (e condannato per) pedopornografia (reato previsto e pesantemente punito dall’art. 600 ter del codice penale) anche il minorenne che realizzi la videoripresa a contenuto sessuale e la diffonda. Ed è sempre la Suprema Corte di Cassazione che individua nel genitore esercente la responsabilità familiare, nell’insegnante e nel dirigente scolastico tenuti alla educazione ed alla vigilanza, le posizioni di garanzia a tutela del minore. Come dire: soggetto avvisato (con quel che segue).

Ma se questo concerne il piano della salute fisica ed il piano della responsabilità penale, civile e amministrativa, viene in rilievo, non da ultimo, anche il piano della responsabilità disciplinare. La Direttiva n. 104 fa, infatti, obbligo alle scuole di “conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati individuando, nell’ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali all’interno delle comunità scolastiche”. E, non manca il richiamo alla “possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefonini e di MMS all’interno delle scuole e nelle aule di lezione”. Si può solo aggiungere che ad ogni atto illecito del tipo prima ricordato corrisponde almeno una vittima che va tutelata.

Avv. Andrea Di Francia

*Chairman distrettuale per il Trentino del Kiwanis- Osservatorio diritti dell’infanzia*

